

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 342/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 343/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 344/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 5
- Regolamento (CEE) n. 345/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 8
- Regolamento (CEE) n. 346/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare 28
- Regolamento (CEE) n. 347/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Mozambico a titolo di aiuto alimentare 30
- ★ **Regolamento (CEE) n. 348/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2040/86 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali** 33
- ★ **Regolamento (CEE) n. 349/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico** 34
- Regolamento (CEE) n. 350/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86 35
- Regolamento (CEE) n. 351/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 36

Regolamento (CEE) n. 352/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	38
Regolamento (CEE) n. 353/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia	41
Regolamento (CEE) n. 354/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro	42
Regolamento (CEE) n. 355/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di scarola originaria della Spagna (escluse le isole Canarie)	44
Regolamento (CEE) n. 356/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	46
Regolamento (CEE) n. 357/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	47
Regolamento (CEE) n. 358/87 della Commissione, del 4 febbraio 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	50

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/64/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 30 dicembre 1986, che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi** 52

87/65/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica**

87/66/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico e che chiude le inchieste** 55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 342/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,23	199,32
10.01 B II	Frumento duro	43,91	253,63 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,30	176,68 ⁽²⁾
10.03	Orzo	36,57	189,40
10.04	Avena	94,86	159,16
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	183,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	36,57	131,12
10.07 B	Miglio	36,57	156,53 ⁽²⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,48	182,90 ⁽²⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	36,57	67,40 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,81	293,93
11.01 B	Farine di segala	68,51	262,24
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,64	406,71
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	27,96	315,37

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 343/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,83	3,83	3,85
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	6,82	6,82	6,85	6,85
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,09	5,09	5,12	5,12
11.07 B	Malto torrefatto	0	5,94	5,94	5,97	5,97

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1987
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimex	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Pl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	33,15	1415	258,84	68,37	227,69	4992	25,75	48 675	76,99	24,68
1.12	ex 07.01-21 } ex 07.01-22 }	ex 07.01 B I	Broccoli	62,55	2670	488,38	128,99	429,61	9420	48,58	91 838	145,26	46,56
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	20,14	861	157,42	41,55	138,87	3014	15,62	29 544	46,84	14,87
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	22,00	939	171,77	45,37	151,10	3313	17,08	32 300	51,09	16,37
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	95,48	4076	745,48	196,90	655,77	14 379	74,16	140 185	221,74	71,07
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	101,37	4327	791,46	209,05	696,22	15 266	78,73	148 832	235,42	75,46
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	89,30	3812	697,26	184,17	613,36	13 449	69,36	131 118	207,40	66,48
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	122,51	5230	956,55	252,65	841,44	18 451	95,15	179 877	284,52	91,20
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	29,76	1270	232,40	61,38	204,44	4482	23,11	43 703	69,12	22,15
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	29,98	1280	234,14	61,84	205,96	4516	23,29	44 030	69,64	22,32
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	116,52	4974	909,79	240,30	800,31	17 549	90,50	171 083	270,61	86,74
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	22,54	962	176,05	46,50	154,86	3395	17,51	33 105	52,36	16,78
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	225,41	9623	1759,93	464,85	1548,14	33 947	175,07	330 948	523,49	167,80
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	39,27	1676	306,66	81,00	269,76	5915	30,50	57 667	91,21	29,23
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	714,98	30 524	5 582,34	1474,47	4910,57	107 677	555,32	1 049 736	1 660,47	532,24
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	562,45	24 061	4 395,12	1 160,16	3 877,12	84 161	436,25	824 849	1 307,74	415,40
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	79,27	3384	618,96	163,48	544,47	11 939	61,57	116 393	184,11	59,01
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	53,38	2279	416,79	110,08	366,64	8 039	41,46	78 377	123,97	39,73
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	73,50	3137	573,87	151,57	504,81	11 069	57,08	107 914	170,69	54,71
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41 938	7 660,46	2022,11	6 757,62	146 689	760,37	1 437 668	2 279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	29,74	1269	232,20	61,33	204,26	4478	23,09	43 664	69,06	22,13
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	91,58	3909	715,04	188,86	628,99	13 792	71,13	134 461	212,69	68,17
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	96,27	4110	751,68	198,54	661,22	14 499	74,77	141 350	223,58	71,66
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	66,26	2829	517,37	136,65	455,11	9 979	51,46	97 290	153,89	49,32
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucoe e sedani a coste	43,18	1843	337,13	89,04	296,56	6 502	33,53	63 396	100,28	32,14
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3185	582,47	153,85	512,38	11 235	57,94	109 532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	41,19	1758	321,66	84,96	282,95	6 204	31,99	60 487	95,67	30,66
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	51,55	2200	402,48	106,30	354,05	7763	40,03	75 686	119,72	38,37
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	101,70	4342	794,09	209,74	698,53	15 317	78,99	149 325	236,20	75,71
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	173,36	7401	1 353,59	357,52	1 190,70	26 109	134,65	254 538	402,62	129,05
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	40,92	1747	319,54	84,40	281,08	6 163	31,78	60 088	95,04	30,46

Ru- brica	Codice Nimex	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	32,68	1 395	255,19	67,40	224,48	4 922	25,38	47 988	75,90	24,33
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	38,59	1 651	301,62	79,61	266,07	5 775	29,93	56 607	89,74	28,50
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	40,16	1 714	313,57	82,82	275,83	6 048	31,19	58 966	93,27	29,89
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	35,87	1 534	280,35	74,00	247,30	5 368	27,82	52 614	83,41	26,49
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	58,28	2 488	455,07	120,20	400,31	8 777	45,27	85 575	135,36	43,38
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	56,16	2 397	438,52	115,82	385,75	8 458	43,62	82 462	130,43	41,81
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	37,67	1 608	294,12	77,68	258,73	5 673	29,25	55 309	87,48	28,04
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape-fruits», freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	36,41	1 554	284,28	75,09	250,07	5 483	28,28	53 459	84,56	27,10
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	55,38	2 364	432,41	114,21	380,38	8 340	43,01	81 314	128,62	41,22
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	173,02	7 386	1 350,94	356,82	1 188,37	26 058	134,39	254 039	401,83	128,80
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	114,11	4 871	890,97	235,33	783,75	17 186	88,63	167 544	265,02	84,95
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	101,92	4 360	796,49	210,24	702,62	15 251	79,05	149 480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	48,82	2 084	381,20	100,68	335,33	7 353	37,92	71 684	113,39	36,34
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	164,90	7 040	1 287,49	340,06	1 132,56	24 834	128,07	242 109	382,96	122,75
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	138,22	5 901	1 079,21	285,05	949,34	20 816	107,35	202 942	321,01	102,89
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	191,18	8 162	1 492,68	394,26	1 313,05	28 792	148,49	280 692	443,99	142,32
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	250,64	10 700	1 956,90	516,88	1 721,41	37 746	194,67	367 988	582,08	186,58
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	88,56	3 788	692,07	182,68	610,50	13 252	68,69	129 883	205,92	65,41
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	117,07	4 998	914,04	241,42	804,05	17 631	90,92	171 882	271,88	87,14
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	323,19	13 797	2 523,37	666,50	2 219,71	48 673	251,02	474 510	750,57	240,59
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5 608	1 024,49	270,43	903,74	19 617	101,69	192 269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	22,75	973	177,79	46,93	156,84	3 404	17,64	33 367	52,90	16,80
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	54,32	2 319	424,17	112,03	373,13	8 181	42,19	79 765	126,17	40,44
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	124,08	5 297	968,78	255,88	852,19	18 686	96,37	182 175	288,16	92,36
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegrane	47,87	2 048	374,10	98,75	330,01	7 163	37,13	70 209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	256,04	10 930	1 999,07	528,01	1 758,50	38 560	198,86	375 917	594,62	190,60
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	73,55	3 140	574,28	151,68	505,17	11 077	57,12	107 991	170,82	54,75
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	174,91	7 467	1 365,67	360,71	1 201,32	26 342	135,85	256 809	406,22	130,21

REGOLAMENTO (CEE) N. 345/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1987****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 15 967 tonnellate di latte scremato in polvere da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁶⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁷⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato I.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

Bando di gara (*)

Designazione della partita	A	B	C		
1. Programma :	1985				
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio				
b) attribuzione	Decisione della Commissione del { 15 novembre 1985 9 luglio 1985				
2. Beneficiario	} Repubblica dell'India				
3. Paese di destinazione					
4. Fase e luogo di consegna				fob	
5. Rappresentante del beneficiario				Embassy of India (Attn. Mr. A. K. Banerjee, Counsellor), Chaussée de Vleurgat, 217, B-1050 Bruxelles (tel. : 02/640 91 40 ; telex : 22510 INDEMB B)	
6. Quantitativo totale				3 000 t ⁽⁹⁾	500 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Scorte d'intervento.				
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco				
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° settembre 1986				
10. Imballaggio	25 kg				
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• BOMBAY / • CALCUTTA / • MADRAS SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD- AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •				
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987				
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987				
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :					
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987				
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987				
15. Varie	(*) (9) (7)				

Designazione della partita	D
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	CICR
3. Paese di destinazione	Nicaragua
4. Fase e luogo di consegna	cif Corinto
5. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
6. Quantitativo totale	200 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità limitato al Regno Unito
8. Organismo d'intervento	Regno Unito
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg di cui al punto 4.2 dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e :
	• NIC-166 / ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / CORINTO •
	Prima del 28 febbraio 1987
12. Periodo d'imbarco	—
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	—
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento del Regno Unito, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

Designazione della partita	E
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 27 ottobre 1986
2. Beneficiario	Sig. Bartolomeu Simões Pereira, Ministre du Plan Bissau — Guinea Bissau
3. Paese di destinazione	Guinea Bissau
4. Fase e luogo di consegna	cif Bissau
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de Guinée Bissau, av. F. Roosevelt 70, 1050-Bruxelles
	(tel. 647 08 90 ; telex 63631 EGBB B)
6. Quantitativo totale	300 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Scorte d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° agosto 1986
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• LEITE EM PÓ DESNATADO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987
15. Varie	(*) (*)

Designazione della partita	F	G
1. Programma :	1986	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Cina	
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario ^(?) ^(?)	—	
6. Quantitativo totale	731 t	494 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—	
9. Caratteristiche specifiche	(12)	
10. Imballaggio	25 kg ⁽¹³⁾	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• CHINA 0264700 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / SHANGAI • XINGANG •	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 aprile 1987	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987	
15. Varie	(4) (5) (6) (10) (11)	

Designazione della partita	H	I
1. Programma :	1985	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del $\left. \begin{array}{l} 15 \text{ novembre } 1985 \\ 9 \text{ luglio } 1985 \end{array} \right\}$	
2. Beneficiario	} Repubblica dell'India	
3. Paese di destinazione		
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (*)	Embassy of India (Attention Mr. A.K. Banerjee, Counsellor), Chaussée de Vleurgat, 217, B-1050 Bruxelles (tel. : 02/640 91 40 ; telex : 22510 INDEMB B)	
6. Quantitativo totale	1 000 t (*)	1 500 t (*)
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Scorte d'intervento	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—	
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° settembre 1986	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• BOMBAY / • CALCUTTA / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1987	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987	
15. Varie	(*) (9) (?)	

Designazione della partita	K	L	M
1. Programma :	1985		
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio		
b) attribuzione	Decisione della Commissione del { 15 novembre 1985 9 luglio 1985		
2. Beneficiario	} Repubblica dell'India		
3. Paese di destinazione			
4. Fase e luogo di consegna			
5. Rappresentante del beneficiario	Embassy of India (Attn. Mr. A. K. Banerjee, Counsellor), chaussée de Vleurgat, 217, B-1050 Bruxelles (tel. : 02/640 91 40 ; telex : 22510 INDEMB B)		
6. Quantitativo totale	1 000 t ^(*)	1 000 t ^(*)	500 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Scorte d'intervento		
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco		
9. Caratteristiche specifiche	Entrata all'ammasso dopo il 1° settembre 1986		
10. Imballaggio	25 kg		
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• BOMBAY / • CALCUTTA / • MADRAS / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD- AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •		
12. Periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987		
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987		
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	Prima del 30 giugno 1987		
a) periodo d'imbarco			
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte			
15. Varie	(*) (*) (*)		

Designazione della partita	N
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione n. 14/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Sudan
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (?) (?)	—
6. Quantitativo totale	232 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 14/87 / SUDAN 0053101 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / PORT SUDAN •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987
15. Varie	(4) (6) (9) (10) (11)

Designazione della partita	O
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione 1/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Gambia
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (?)	—
6. Quantitativo totale	110 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Olandese
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 1/87 / GAMBIA 0062504 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / BANJUL •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (9) (10) (11)

Designazione della partita	P	Q	R
1. Programma :	1986 — Azione nn. 8, 9 e 10/87		
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio		
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986		
2. Beneficiario	PAM		
3. Paese di destinazione	Mozambico		
4. Fase e luogo di consegna	fob		
5. Rappresentante del beneficiario (*) (*)	—		
6. Quantitativo totale	30 t	25 t	20 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità		
8. Organismo d'intervento	Francese		
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83		
10. Imballaggio	25 kg		
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« ACTION N. 8/87 / MOÇAMBIQUE 0238202 / MAPUTO »	« ACTION N. 9/87 / ACÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL / BEIRA »	« ACTION N. 10/87 / NACALA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987		
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—		
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	—		
a) periodo d'imbarco	—		
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—		
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento francese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (*)		

Designazione della partita	S
1. Programma :	1986 — Azione n. 11/87
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Swaziland
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
6. Quantitativo totale	270 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 11/87 / SWAZILAND 0063702 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DURBAN IN TRANSIT TO GOLELA / SWAZILAND •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987
15. Varie	(*) (*)

Designazione della partita	T
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione n. 12/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Swaziland
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (*) (*)	—
6. Quantitativo totale	90 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Belga
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 12/87 / SWAZILAND 0064602 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DURBAN IN TRANSIT TO GOLETA / SWAZILAND •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (*)

Designazione della partita	U
1. Programma :	1986 — Azione n. 13/87
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Giordania
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (?) (?)	—
6. Quantitativo totale	175 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Francese
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 13/87 / JORDAN 0210803 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / AQABA •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento francese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?)

Designazione della partita	v
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione n. 6/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	UNHCR
3. Paese di destinazione	Etiopia
4. Fase e luogo di consegna	cif Assab
5. Rappresentante del beneficiario (*) (*)	—
6. Quantitativo totale	300 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 6/87 / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME GAMBELLA IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987
15. Varie	(*) (*)

Designazione della partita	X
1. Programma :	1986 — Azione n. 3/87
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	Euronaid
3. Paese di destinazione	Vedi allegato II
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (*) (2)	—
6. Quantitativo totale	90 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Danese
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 3/87 / + Vedi allegato II •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento danese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (2) (4)

Designazione della partita	Y
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione n. 5/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	Euronaid
3. Paese di destinazione	Vedi allegato II
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (?) (?)	—
6. Quantitativo totale	400 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	Allegato I B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• ACTION N. 5/87 / + (Vedi allegato II) •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987
15. Varie	(*) (6) (14) (15) (16) (17)

Designazione della partita	Z
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione n. 16/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 30 dicembre 1986
2. Beneficiario	} Repubblica araba d'Egitto
3. Paese di destinazione	}
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de la République arabe d'Égypte — section commerciale, 522, Av. Louise 1050 Bruxelles (tel. 02/647 32 27 / telex 64809 COMRAU-B)
6. Quantitativo totale	500 t
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	(12)
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• SKIMMED-MILK POWDER — LOW-HEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO EGYPT / ACTION No 16/87 •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987
13. Data di scadenza del termine di presenta- zione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'arti- colo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presenta- zione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, confor- memente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (*) (9)

Designazione della partita	AA
1. Programma : a) base giuridica b) attribuzione	1986 — Azione n. 17/87 Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio Decisione della Commissione del 30 dicembre 1986
2. Beneficiario	} Repubblica araba d'Egitto
3. Paese di destinazione	}
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	Ambassade de la République arabe d'Égypte — section commerciale, 522, Av. Louise 1050 Bruxelles (tel. 02/647 32 27 / telex 64809 COMRAU-B)
6. Quantitativo totale	3 000 t ⁽¹⁸⁾
7. Provenienza del latte scremato in polvere	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	(12)
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	• SKIMMED-MILK POWDER — LOW-HEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO EGYPT / ACTION No 17/87 •
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	23 febbraio 1987
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 maggio 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 marzo 1987
15. Varie	(1) (9)

Note :

- (¹) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.
- (²) Vedere elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.
- (³) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
- (⁴) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (⁵) Ogni offerta deve riguardare unicamente un quantitativo parziale di 500 t come previsto nel bando di gara complementare pubblicato contemporaneamente al presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, indicante l'ubicazione dei depositi nei quali il prodotto è immagazzinato.
- (⁶) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta, un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione, non sono superate.
- (⁷) L'aggiudicatario prende contatto con il beneficiario con la massima sollecitudine, al fine di determinare i documenti di spedizione necessari. Inoltre, comunica mediante telex con copia alla Commissione :
- 1) la data in cui la merce è messa a disposizione nel porto, data che deve essere anteriore di almeno 30 giorni alla fine del periodo di imbarco ;
 - 2) la denominazione e l'indirizzo della linea marittima tra il suddetto porto e l'India, esistente nel periodo di almeno 30 giorni di cui sopra.
- (⁸) Il latte deve aver subito un trattamento a temperatura ultraelevata (148 gradi durante 3 secondi). È indispensabile un adeguato certificato.
- (⁹) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (¹⁰) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (¹¹) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (¹²) Il latte in polvere deve essere ottenuto con il sistema di fabbricazione « low-heat temperature, expressed whey protein nitrogen, not less than 6,0 mg/gm » e corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 625/78 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19). Tuttavia, per quanto concerne il « computo dei microorganismi » si può utilizzare la norma ADMI Standard Methods ED 1971, pag. 16-21, invece della norma internazionale FIL 49 : 1970.
- (¹³) Da fornire su palette standard — 40 sacchi per palette — sotto rivestimento di plastica.
- (¹⁴) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
- MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam.
- (¹⁵) Da spedire in contenitori di 20 piedi ; condizioni : FCL/LCL Shippers-count-load and stowage (cls).
- (¹⁶) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero di spedizione come indicato nel bando di gara.
- (¹⁷) L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (¹⁸) L'offerta può riguardare soltanto un quantitativo parziale di 500 t o di un multiplo di 500 t (vedi articolo 11, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1354/83).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité total du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheden van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X	90	90	Caritas Italiana	Sudan	Sudan / Caritas / 60622 / Juba via Monbasa / Action of Caritas Italiana / For free distribution / Gift of the European Economic Community
Y	400	200	WCC	Angola	Angola / WCC / 60711 / Huambo via Lobito / Acção do WCC / Destinado a distribuição gratuita / Donativo da Comunidade Económica Europeia
		200	WCC	Angola	Angola / WCC / 60710 / Luanda / Acção do WCC / Destinado a distribuição gratuita / Donativo da Comunidade Económica Europeia

REGOLAMENTO (CEE) N. 346/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1987****relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della CICR, ha assegnato a questo organismo 870 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i

termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione:** 1986; azione n. 32/87⁽¹⁾.
2. **Beneficiario:** CICR, 17, avenue de la Paix, CH-1211 Genève; telex 23176.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Nicaragua.
4. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale:** 300 t (870 t di cereali).
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti;
 - umidità: 15 %;
 - rotture di riso: massimo 5 %;
 - grani gessati: massimo 5 %;
 - grani striati rossi: massimo 3 %;
 - grani vaiolati: massimo 1,5 %;
 - grani macchiati: massimo 1 %;
 - grani gialli: massimo 0,050 %;
 - grani ambrati: massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento:**
 - sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti;
 - peso netto dei sacchi: 50 kg.
 - iscrizione sui sacchi: una croce rossa di 15 cm × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACCIÓN N° 32/87 / NIC-172 / ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / CORINTO ».
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:** Corinto.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 16 febbraio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** dal 1° al 20 marzo 1987.
17. **Importo della cauzione:** 15 ECU/t.

Note:

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
3. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
4. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti (in spagnolo):
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario,
 - fattura « proforma ».

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 347/87 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1987
relativo a varie forniture di cereali e di riso al Mozambico a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 27 ottobre 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Mozambico, ha assegnato a questo paese 30 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di

talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁷⁾, che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione:** 1986; azione n. 29/87 (¹).
2. **Beneficiario:** IMBEC, E.E., 4229, Maputo, telex 6-206 IMBEX MO MAPUTO.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
4. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale:** 20 000 t.
6. **Numero di partite:** 1
 - A: 15 000 t,
 - B: 5 000 t.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main (telex 411475).
8. **Mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze:
 - umidità: massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine: minimo 11,5 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 118).
10. **Condizionamento:** alla rinfusa, e per
 - A: 312 000 sacchi di iuta nuovi vuoti di un peso minimo di 500 g, di una capacità di 50 kg, 200 aghi e il filo necessario;
 - B: 104 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 500 g, di una capacità di 50 kg, 100 aghi e il filo necessario;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza:
« ACCÃO Nº 29/87 / TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA ».
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:**
 - A — 15 000 t: Maputo;
 - B — 5 000 t: Beira.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 17 febbraio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** dal 10 al 31 marzo 1987.
17. **Importo della cauzione:** 10 ECU/t.

Note:

1. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
2. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo:

M.A. Marongiu
delegado CCE na Mozambico
Avenida do Zimbabwe, 522/533
Maputo
Tel. 74 44 73/74 40 92/74 40 93/74 40 94
Telex 6-146 DELCOMEUR MAPUTO

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1986 — azione n. No 30/87 (¹).
2. **Beneficiario** : IMBEC, E.E., CP 4229, Maputo — Telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Mozambico.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 3 450 t (10 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficencia, 8, Madrid 28004 — telex 23427 SENPA E.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di un peso minimo di 600 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ACÇÃO Nº 30/87 / ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Maputo.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 17 febbraio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 10 al 31 marzo 1987.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
3. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :
M. A. Marongiu
Delegado CCE na RPM
Avenida do Zimbabwe, 522/533,
Maputo
Tel. 74 44 73 / 74 40 92 / 74 40 93 / 74 40 94
Telex 6-146 DELCOMEUR MAPUTO

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 348/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2040/86 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/86 ⁽⁴⁾, prevede che il prelievo di corresponsabilità sia versato all'organismo competente per le operazioni di trasformazione effettuate nel corso di ogni mese; che tale periodicità può creare difficoltà di carattere amministrativo per gli operatori che provvedono alla trasformazione di piccoli quantitativi di cereali; che è opportuno rendere tale disposizione più elastica;

considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2040/86 gli operatori devono tenere una contabilità nella quale figurino, tra l'altro, i quantitativi di cereali trasformati e la data della loro trasformazione; che tale disposizione obbliga alla tenuta di una contabilità giornaliera e può quindi essere considerata come troppo vincolante per taluni operatori; che è indicato dare agli operatori la possibilità di tenere una contabilità mensile; che tuttavia è opportuno prevedere i provvedimenti da prendere qualora il tasso di conversione agricolo subisca modifiche nel corso del mese in cui è stata effettuata la trasformazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2040/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, gli operatori che trasformano di norma nel corso di una campagna un quantitativo di cereali inferiore a 100 t, possono essere autorizzati, qualora ne facciano richiesta, a versare il prelievo entro e non oltre la fine del mese di luglio della campagna successiva ».

2. All'articolo 6, lettera d) è aggiunto il seguente testo :

« Tuttavia gli operatori possono essere autorizzati a contabilizzare i quantitativi trasformati nel corso di un mese alla fine di ogni mese; in questo caso se il tasso di conversione agricolo subisce una modifica nel corso del mese considerato, l'importo del prelievo da versare è l'importo più elevato ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 349/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/86⁽⁴⁾, ha limitato la quantità del prodotto messo in vendita a quella immagazzinata anteriormente al 15 aprile 1986;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato e delle giacenze, è opportuno sostituire tale data con quella del 1° agosto 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76, la data del « 15 aprile 1986 » è sostituita dalla data del « 1° agosto 1986 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 350/87 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1987

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,880 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 351/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 2

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	43,68	
	(b) altri	41,78	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4368
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
(a) zuccheri canditi	40,18 ⁽¹⁾	0,4368	
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti			
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	37,00 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 352/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 12 gennaio 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 12 gennaio 1987, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 12 gennaio 1987, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 12 gennaio 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia 12 gennaio 1987

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	86,180 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (*)

(*) Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 12 gennaio 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	40,505	20,252	4,050
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	86,180	43,090	8,618
	2. Busto o mezzo busto	60,326		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	94,798		
	4. Coscia intera o mezza coscia	112,034		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	112,034		
	bb) Pezzi disossati	156,848		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	64,635		
	2. Busto o mezzo busto	45,245		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	71,099		
	4. Coscia intera o mezza coscia	84,026		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	84,026		
	bb) Pezzi disossati	117,636		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	112,034		
	2. disossate	156,848		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	112,034		
	— disossate	156,848		

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 353/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 189/87 della Commissione, del 22 gennaio 1987⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 13,72 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 189/87 è sostituito dall'importo di 27,30 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 60.

REGOLAMENTO (CEE) N. 354/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1661/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 45,00 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1986 ad aprile 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimodal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni originari di Cipro il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari di Cipro una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,51 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 355/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di scarola originaria della Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3211/86 della Commissione, del 22 ottobre 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento della scarola⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 63,15 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1987.

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per la scarola originaria della Spagna (escluso le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detta scarola.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di scarole (sottovoce 07.01 D II della tariffa doganale comune), originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 11,91 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 299 del 23. 10. 1986, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 356/87 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1987
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 341/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.
⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,60 42,55 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 357/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1987****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 195/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 333/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 195/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 195/87 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 71.⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1987, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00 ^(*)
	— gli altri paesi terzi	10,00 ^(*)
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	125,00
	— la zona II b)	129,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— la zona I	95,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— la zona I, la zona V, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie	20,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	190,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	190,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	167,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	155,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	143,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	128,00

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	190,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	190,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	190,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	190,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	321,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	304,00 ⁽²⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	271,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	256,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	190,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 358/87 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1987
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 299/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 334/87 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 299/87 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1987, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		2	3	4	5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — zone II e III eccettuate la Polonia, la Cecoslovacchia, la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria — gli altri paesi terzi	0	+ 30,00	+ 30,00	+ 30,00	— 30,00	— 30,00	— 30,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	— 20,00	— 20,00	— 20,00
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	— 50,00	— 50,00
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	— 50,00	— 50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	— 50,00	— 50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	— 50,00	— 50,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1986

che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(87/64/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 72/461/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE ⁽⁵⁾, fissa i requisiti sanitari che devono soddisfare gli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario; che la direttiva 72/462/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽⁷⁾, fissa i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi;

considerando che le ghiandole e gli organi, compreso il sangue, rientrano nell'ambito delle direttive suddette; che le industrie farmaceutiche degli Stati membri necessitano di una quantità rilevante di ghiandole e organi, compreso il sangue, per assicurare la disponibilità di estratti e di enzimi utilizzati in medicina e in veterinaria;

considerando che conviene pertanto accordare agli Stati membri la facoltà di autorizzare su basi più ampie l'importazione di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica e provenienti dai paesi

terzi; che per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti occorre che l'autorizzazione sia concessa soltanto qualora vengano osservate determinate condizioni, da stabilirsi secondo una procedura comunitaria;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria conviene applicare le stesse agevolazioni negli scambi intracomunitari di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica, secondo talune condizioni minime per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 72/461/CEE è aggiunta la seguente lettera:

- * d) Tuttavia, fatte salve le lettere a), b) e c), ma in deroga all'articolo 8 bis, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri, mediante autorizzazione concessa dalle rispettive autorità veterinarie, hanno la facoltà di autorizzare l'introduzione nel loro territorio di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materia prima destinata all'industria di trasformazione farmaceutica.

Questa autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle disposizioni concernenti l'identità della suddetta materia, l'imballaggio e le condizioni di trasporto, di magazzinaggio, di movimentazione e di trasformazione, nonché di quelle

⁽¹⁾ GU n. C 68 del 15. 3. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 262.

⁽³⁾ GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

concernenti l'eliminazione dell'imballaggio, della confezione e dei residui della trasformazione, al fine di eliminare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per quella degli animali.»

Articolo 2

All'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE il primo comma diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente :

« 2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materia prima destinata all'industria di trasformazione farmaceutica, in provenienza dai paesi terzi che figurano nell'elenco fissato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che non sono soggetti a divieto.

Le condizioni generali da osservare per dette importazioni sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 29, ad importare dette materie prime in provenienza da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al primo comma, a condizioni che tengano conto della situazione sanitaria specifica del paese terzo in questione.

Le condizioni relative a dette importazioni, stabilite secondo le procedure di cui al secondo e al terzo

comma, non possono in nessun caso essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.»

Articolo 3

Anteriormente al 1° luglio 1995 il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente corredata di proposte, le deroghe previste all'articolo 3, lettera d), della direttiva 72/461/CEE ed all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica

(87/65/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾,vista la decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 della decisione 81/859/CEE ha limitato a cinque anni l'azione prevista;

considerando che, per garantire la continuità del programma comunitario di eradicazione della peste porcina classica, mantenere un coordinamento delle operazioni di laboratorio e promuovere i metodi di diagnosi, conviene proseguire l'azione in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'azione di cui alla decisione 81/859/CEE è prorogata per un nuovo periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di cui all'articolo 5, primo comma, di detta decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 319 del 7. 11. 1981 pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico e che chiude le inchieste

(87/66/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

- (1) Nel settembre 1977 la Commissione ha chiuso⁽²⁾ la procedura antidumping/antisovvenzioni avviata il 14 aprile 1977⁽³⁾ e relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile e del Messico, in quanto i produttori brasiliani e messicani avevano assunto impegni tali da soddisfare la Commissione.

Nel marzo 1985 la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza⁽⁴⁾ di tali impegni, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

- (2) La Commissione ha in seguito ricevuto una richiesta di riesame da parte del comitato di collegamento delle industrie produttrici di spago (Eurocord) che rappresentano in pratica tutta la produzione del settore nella Comunità dei Dieci. In previsione dell'ampliamento, l'industria portoghese si è associata alla richiesta.

Nel dicembre 1985, la Commissione, avendo deciso che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare un riesame, ha pubblicato⁽⁵⁾ un avviso di riapertura della procedura antidumping/antisovvenzioni relativa alle importazioni di spago per legare, della voce ex 59.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex ex 59.04-31, origi-

narie del Brasile e del Messico, ed ha iniziato un'inchiesta.

- (3) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i produttori comunitari ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

I produttori/esportatori brasiliani ed il loro principale agente nella Comunità hanno reso note per iscritto le loro osservazioni ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi. Anche l'agente di vendita del produttore/esportatore messicano nella Comunità ha chiesto ed ottenuto di essere inteso. Il produttore/esportatore messicano non ha invece reso note per iscritto le proprie osservazioni e non ha compilato il questionario della Commissione.

Le autorità brasiliane e messicane hanno reso note le loro osservazioni per iscritto, ma queste ultime non hanno compilato il questionario inviato dalla Commissione.

- (4) I produttori/esportatori brasiliani, nonché il loro principale agente nella Comunità, hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i rappresentanti dell'Eurocord al fine di confrontare le rispettive tesi.
- (5) Non sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti oppure degli utilizzatori comunitari dei prodotti in questione.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

a) Produttori CEE

— Belgio:

Ostend Stores and Ropeworks SA (Ostenda)

— Danimarca:

L. P. Weidemann & Sønner (Rudkøbing)

— Francia:

Birh Frères SA (Xertigny)
Cie Boussac Saint-Frères (St-Ouen)
Vert-Gazon (Valenciennes)

— Irlanda:

Irish Ropes Ltd (Kildare)

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 216 del 9. 9. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 89 del 14. 4. 1977, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1985, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 315 del 6. 12. 1985, pag. 2.

b) *Produttori/esportatori brasiliani*

- Brascorda, João Pessoa (Paraíba)
- Cisaf, Natal (Rio Grande do Norte)
- Cisal, João Pessoa (Paraíba)
- Cosibra, João Pessoa (Paraíba)
- Fibrasa, João Pessoa (Paraíba)
- Sisalana, Salvador (Baía)
- Stella Azzurra, Salvador (Baía)

c) *Agente dei produttori/esportatori brasiliani*

Vendcord Ltd, Farnham (Regno Unito)

- (7) Dopo la pubblicazione dell'avviso di riapertura della procedura, le autorità brasiliane hanno chiesto consultazioni con la Commissione prima dello svolgimento di inchieste in loco. La Commissione non ha tuttavia accolto tale richiesta in quanto il codice antidumping del GATT non prevede consultazioni con le autorità del paese esportatore nell'ambito di una procedura antidumping. Per quanto riguarda la parte della procedura relativa alle sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT, devono essere offerte possibilità di consultazioni quando una procedura è iniziata. Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione non ha deciso di avviare una nuova procedura anti-sovvenzioni, bensì di riesaminare provvedimenti già in vigore ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84, nonché dell'articolo 4, paragrafo 7 e paragrafo 9, dell'accordo suddetto. Non sussiste quindi alcun obbligo di effettuare consultazioni, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo.

Le autorità brasiliane sono state invitate ad esaminare con la Commissione il contesto giuridico relativo alla riapertura.

- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping, alle sovvenzioni e ai prezzi praticati dagli esportatori riguardava il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 novembre 1985.

B. Dumping

a) *Brasile*

i) Valore normale

- (9) In mancanza di un significativo volume di vendite del prodotto in questione sul mercato interno del paese esportatore, la Commissione ha determinato il valore normale in base al valore costruito, calcolato aggiungendo al costo di produzione un adeguato margine di profitto.
- (10) Il costo di produzione relativo a ciascuna della società prese in esame è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi, fissi e variabili, dei materiali e della produzione, sostenuti nel paese di origine nel corso di normali operazioni commerciali.

- (11) Per calcolare un adeguato importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita, nonché al profitto, la Commissione ha chiesto alle società di indicare un prodotto per quanto possibile analogo allo spago fabbricato e commercializzato in Brasile. Quasi tutte le società hanno risposto di non poter fornire un'indicazione di questo tipo, in quanto non esisteva un prodotto simile. La Commissione ha tuttavia ricevuto dati particolareggiati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita di una società collegata ad uno dei produttori/esportatori, la quale produce filati di cotone che per alcuni aspetti potevano essere considerati analoghi agli spaghi per legare, principalmente sul piano della commercializzazione. La Commissione non ha accolto tale suggerimento, ritenendo che non fossero stati presentati sufficienti elementi di prova in merito alle analogie tra i due tipi di prodotti. La commercializzazione, inoltre, è soltanto una delle numerose voci che rientrano nelle spese generali, amministrative e di vendita. Anche i produttori/esportatori brasiliani hanno riconosciuto che l'importo di tali spese sostenute sul mercato interno dal produttore di filati di cotone era eccezionalmente basso, vale a dire il 2 % circa della cifra di affari.

- (12) È stata quindi presentata alla Commissione la proposta alternativa di prendere in esame l'effettivo importo delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute da ciascuna società brasiliana per le rispettive esportazioni nella Comunità, vale a dire il 3,5 % circa. La Commissione non ha accolto la proposta in quanto essa non è conforme all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84, a norma del quale per calcolare il valore normale devono essere utilizzati i dati relativi al mercato interno del paese di origine.

- (13) Per quanto riguarda il margine di profitto, i produttori/esportatori brasiliani ritenevano adeguato un margine compreso tra il 5 % e l'8 %, data la concorrenza esistente sul mercato nella Comunità e la pressione esercitata sugli utilizzatori a favore dello spago sintetico, nettamente meno caro di quello di sisal. Queste argomentazioni si riferiscono tuttavia alla situazione al di fuori del paese esportatore e non possono quindi essere prese in considerazione ai fini della determinazione del valore normale.

- (14) La Commissione ha quindi ritenuto opportuno impiegare i dati presentati dalle società brasiliane durante le inchieste in loco e relativi alle spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute, nonché ai profitti reali ottenuti nella produzione e nella vendita in Brasile dei prodotti che rientrano nella stessa categoria generale, vale a dire tutti i prodotti di sisal quali spago per imballaggi, corde e tappeti.

Le società brasiliane hanno contestato tale metodo per diversi motivi. È stato affermato che i conti presentati da tali società, relativi alle vendite sul mercato interno, avrebbero dovuto essere adeguati in considerazione dell'altissimo tasso d'inflazione in Brasile. Non è stato tuttavia ritenuto necessario pren-

dere nota separatamente dell'inflazione nel calcolo, effettuato in base ai dati relativi alla stessa categoria complessiva dei prodotti, dell'importo delle spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti da aggiungere ai costi dei materiali e della produzione. Tali dati, tratti dai conti relativi agli interi anni finanziari durante il periodo in esame, riflettono normalmente l'inflazione in quanto gli effetti di quest'ultima si manifestano non soltanto nell'aumento dei prezzi di vendita, ma anche nei costi sostenuti dai produttori, tanto per le materie prime quanto per i salari o le spese generali.

Le società brasiliane hanno inoltre sostenuto che, con i dati di cui disponeva la Commissione, non era possibile isolare voci che normalmente avrebbero dovuto essere escluse dalla determinazione del valore normale per il prodotto in questione e che si riferivano ad una serie di prodotti, alcuni dei quali erano ritenuti estremamente diversi da quelli in questione. È stato quindi affermato che non era possibile calcolare per ciascuna società il valore normale che si sarebbe ottenuto se i produttori brasiliani avessero effettuato vendite sul mercato interno, in quanto le conclusioni provvisorie della Commissione mettevano in evidenza differenze estremamente rilevanti tra i valori normali.

Successivamente, dopo la pubblicazione delle conclusioni preliminari, le società brasiliane hanno presentato dati supplementari relativi ad una categoria più ristretta di prodotti, al fine di calcolare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti unicamente per il prodotto in questione. Sono stati inoltre presentati nuovi elementi di prova in merito alle spese dirette di vendita e ai profitti.

I nuovi dati di prova presentati erano tuttavia parziali e in questa fase dell'inchiesta non potevano più essere sottoposti ad una verifica completa. Inoltre, anche tenendo conto dei nuovi elementi di prova, nel valore normale costruito per ciascuna delle società sarebbero comunque emerse divergenze significative.

La Commissione ha proposto alle società interessate di determinare eventualmente il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) i), del regolamento (CEE) n. 2176/84, vale a dire confrontando i prezzi all'esportazione nella Comunità con i prezzi praticati per l'esportazione nei paesi terzi, in particolare negli Stati Uniti, dove molto probabilmente non si erano verificate pratiche di dumping. Le società interessate non sembravano tuttavia disposte a collaborare ad una nuova inchiesta, che in tal caso sarebbe stata necessaria.

La Commissione ha quindi deciso di determinare il valore normale in base al costo di produzione, al quale sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendite, nonché il profitto relativo alla

stessa categoria complessiva, comprendente tutti i prodotti di sisal.

ii) Prezzo all'esportazione

- (15) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

iii) Confronto

- (16) Nel confrontare il valore normale con ciascuna transazione relativa alle esportazioni la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare nelle condizioni e nelle modalità di vendita quali condizioni di credito, commissioni, trasporto, immagazzinamento, movimentazione e sdoganamento.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

iv) Margini

- (17) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte delle società Cisaf, Cisal, Cosibra, Fibrasa, Sisalana e Stella Azzurra, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

L'entità del margine, calcolata prima della pubblicazione delle conclusioni provvisorie, varia per ciascuna delle società, con la seguente media ponderata:

— Cisaf	14,9 %
— Cisal	4,8 %
— Cosibra	0,2 %
— Fibrasa	30,9 %
— Sisalana	7,3 %
— Stella Azzurra	14,3 %

b) *Messico*

i) Valore normale

- (18) Il valore normale, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, è stato determinato in via provvisoria in base ai dati disponibili, ovvero ai prezzi praticati sul mercato interno dalla Cordemex.

ii) Prezzo all'esportazione

- (19) Il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, è stato determinato in base ai dati disponibili, ovvero ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.

iii) Confronto

- (20) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo all'esportazione chiesto durante il periodo di tempo corrispondente.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

iv) Margine

- (21) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte della Cordemex, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine così stabilito è pari all'11,7 %.

C. Sovvenzioni accordate dalle autorità brasiliane

- i) Programma di finanziamenti a condizioni preferenziali a favore delle esportazioni di spago per legare

- (22) aa) Secondo tale programma di finanziamento, in base alla risoluzione n. 674 della Banca centrale del Brasile del 21 gennaio 1981, modificata dalla risoluzione n. 832 del 10 giugno 1983, tra il 21 gennaio 1981 e il 1° gennaio 1984 i produttori/esportatori potevano ottenere prestiti per finanziare il capitale d'esercizio per la produzione di beni manufatti destinati all'esportazione. L'importo dei prestiti ottenibili a tassi preferenziali in un determinato momento dipendeva dal valore delle esportazioni del prodotto in questione da parte dei produttori brasiliani durante l'anno precedente.

Nel paragrafo 5.3 della decisione 85/233/CEE della Commissione, del 16 aprile 1985, che termina la procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di pannelli di soia originari del Brasile (¹), era già stato stabilito che i finanziamenti concessi in applicazione della risoluzione n. 674 costituiscono una sovvenzione all'esportazione, in quanto le agevolazioni finanziarie a favore dei produttori brasiliani sono a carico dell'erario brasiliano. I tassi di rifinanziamento applicati dalla Banca centrale nei confronti delle banche che gestiscono il programma per conto dello Stato sono infatti inferiori al tasso di crescita delle obbligazioni del tesoro indicizzate, che rappresentano il costo del danaro per lo Stato brasiliano.

- bb) In seguito alle modifiche apportate al programma di finanziamento con le risoluzioni n. 882 e n. 884 del 21 dicembre 1983, tra il 2 gennaio 1984 e il 20 agosto 1984 le società hanno dovuto versare integralmente l'importo compensativo dell'elevato tasso di inflazione, nonché un tasso d'interesse del 3 %, sul valore del prestito.

I finanziamenti concessi nel periodo suddetto in conformità di tali risoluzioni non costituiscono quindi una sovvenzione, in quanto non implicano oneri per i conti pubblici.

- cc) Con la risoluzione n. 950 del 21 agosto 1984 al programma di finanziamento sono state apportate nuove modifiche, secondo le quali dal 21 agosto 1984 al 2 maggio 1985 i tassi applicati nei

confronti delle società corrispondevano ai tassi d'interesse di mercato, più l'elemento correttivo per compensare l'inflazione, meno un preteso tasso di perequazione del 10 %, giustificato dalla necessità di salvaguardare la competitività dei prestiti nazionali rispetto a quelli esteri. Con la risoluzione n. 1009 del 2 maggio 1985 il tasso di perequazione è stato portato al 15 %. Secondo le informazioni disponibili, tale sistema è tuttora in vigore.

Durante l'inchiesta è stato accertato che il fondo Finex, creato per il finanziamento delle esportazioni nell'ambito della Banca centrale del Brasile in conformità della legge n. 5025 del 10 giugno 1966, rimborsava un importo pari al tasso di perequazione alle banche commerciali che concedevano prestiti alle società. Si ritiene quindi che tale finanziamento costituisca una sovvenzione all'esportazione.

- dd) Secondo i dati raccolti durante l'inchiesta, risulta che i produttori/esportatori interessati hanno beneficiato del programma di finanziamento a condizioni preferenziali per quanto riguarda le loro esportazioni di spago per legare nella Comunità. Nei periodi 1983/1984 e 1984/1985 gli importi delle sovvenzioni all'esportazione espressi in percentuale (media ponderata) del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, sono stati i seguenti:

— Brascorda	5,00 %
— Cisaf	6,05 %
— Cisol	4,20 %
— Cosibra	1,99 %
— Fibrasa	1,55 %
— Sisalana	2,44 %
— Stella Azzurra	1,12 %

- ii) Esenzione dall'imposta sul reddito degli utili realizzati sulle esportazioni

- (23) A norma del decreto legge n. 1158 del 16 marzo 1971, prorogato con i decreti legge n. 1598 del 26 dicembre 1977 e n. 2134 del 26 giugno 1986, le società possono beneficiare di un'esenzione dall'imposta sugli utili ottenuti dalle esportazioni, deducendo dal profitto imponibile una percentuale pari al rapporto tra il valore delle esportazioni di beni manufatti e le entrate complessive della ditta. Tale agevolazione costituisce una sovvenzione all'esportazione, che rientra nella voce e) dell'allegato « Elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione » del regolamento (CEE) n. 2176/84.

L'argomentazione delle autorità brasiliane, secondo la quale un'esenzione fiscale di questo tipo non costituisce una sovvenzione all'esportazione, in quanto riduce l'imposizione fiscale complessiva a carico del beneficiario, non è valida. A questo proposito il fattore determinante da prendere in esame non è il metodo applicato dalle autorità per calcolare il vantaggio accordato al beneficiario, bensì il rapporto specifico esistente tra l'esenzione e il reddito realizzato con le esportazioni rispetto a quello ottenuto dalle vendite sul mercato interno.

(¹) GU n. L 106 del 18. 4. 1985, pag. 19.

È stato quindi accertato che i produttori/esportatori interessati nei periodi 1983/1984 e 1984/1985 hanno beneficiato di sovvenzioni all'esportazione, il cui importo, espresso in percentuale (media ponderata) del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, è stato il seguente :

— Brascorda	0,90 %
— Cisaf	0,07 %
— Cosibra	2,33 %
— Fibrasa	1,23 %
— Sisalana	2,21 %
— Stella Azzurra	5,07 %

iii) Vantaggi fiscali a favore delle esportazioni di prodotti manufatti (credito d'imposta IPI)

- (24) In conformità del decreto legge n. 491 del 5 marzo 1969, gli esportatori brasiliani di prodotti manufatti potevano beneficiare di un credito d'imposta, il cui importo era calcolato in base ai prezzi di fattura fob adeguati dei prodotti esportati. Tale importo poteva essere dedotto in primo luogo dalle imposte sui prodotti industrializzati (IPI), che gravano sulle operazioni effettuate sul mercato interno. Il credito poteva inoltre essere dedotto dal pagamento di altre imposte federali oppure essere utilizzato secondo modalità diverse fissate con regimi speciali. Il tasso nominale è stato gradualmente ridotto rispetto all'11 % nel 1982 e il credito d'imposta è stato abrogato il 1° maggio 1985, a norma del decreto ministeriale n. 176 del 12 settembre 1984. Questo tipo di agevolazione costituisce una sovvenzione in quanto il vantaggio finanziario a favore dei beneficiari è a carico dei conti pubblici. Tanto le autorità quanto le società interessate non hanno negato il fatto che tale agevolazione costituisca una sovvenzione all'esportazione.

Secondo i dati raccolti durante l'inchiesta, i produttori/esportatori interessati hanno beneficiato del suddetto credito d'imposta nel periodo in esame. L'importo della sovvenzione all'esportazione espressa in percentuale (media ponderata) del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, è il seguente :

— Brascorda	3,87 %
— Cisaf	2,86 %
— Cisal	5,86 %
— Cosibra	3,28 %
— Fibras	4,62 %
— Sisalana	5,10 %
— Stella Azzurra	3,91 %

iv) Importi complessivi delle sovvenzioni alle esportazioni

- (25) Gli importi complessivi delle sovvenzioni alle esportazioni ricevute dalle società brasiliane interessate, espressi in percentuale del valore del prodotto esportato nella Comunità, cif frontiera comunitaria, sono i seguenti :

— Brascorda	5,90 %
— Cisaf	6,12 %
— Cisal	4,20 %
— Cosibra	4,32 %
— Fibrasa	2,78 %
— Sisalana	4,65 %
— Stella Azzurra	6,19 %

Tali importi non comprendono la sovvenzione all'esportazione in forma di credito d'imposta IPI, in quanto quest'ultimo è stato abolito il 1° maggio 1985. Non si è inoltre tenuto conto di eventuali sovvenzioni all'esportazione a favore dei produttori brasiliani di spago di sisal concesse nel 1985/1986, in quanto soltanto una parte di questo periodo è stata presa in esame ai fini dell'inchiesta e pertanto non sono disponibili cifre rappresentative.

D. Pregiudizio e minaccia di pregiudizio

- (26) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di spago per legare originario del Brasile e del Messico ammontavano a 20 732 tonnellate nel periodo 1981/1982. Dopo essere scese a 16 914 tonnellate nel 1982/1983, tali importazioni sono nuovamente aumentate a 20 416 tonnellate nel 1983/1984, con una nuova flessione a 19 464 tonnellate nel 1984/1985 pari ad una diminuzione del 6,1 % rispetto al volume registrato nel 1981/1982.

Tale andamento corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei prodotti in questione dal 25,0 % nel 1981/1982 al 29,4 % nel 1984/1985, mentre nello stesso periodo il consumo è sceso da 83 078 a 66 053 tonnellate, ovvero del 20,5 %.

- (27) È stato accertato che le importazioni del prodotto in questione originario del Brasile sono passate da 12 611 tonnellate nel 1981/1982 a 18 390 tonnellate nel 1984/1985, con un incremento del 45,8 %. Nello stesso periodo le importazioni originarie del Messico sono invece scese da 8 121 a 1 074 tonnellate, ovvero dell'86,7 %.

L'andamento delle importazioni suddette corrisponde ad un aumento della quota di mercato delle importazioni brasiliane dal 15,2 % nel 1981/1982 al 27,8 % nel 1984/1985, mentre la quota di mercato delle importazioni messicane è contemporaneamente scesa dal 9,8 % all'1,6 %.

- (28) Secondo quanto è stato accertato, dal 1978 in poi la maggior parte dei restanti produttori comunitari ha importato quantitativi rilevanti del prodotto originario del Brasile per attenuare la pressione esercitata sul mercato dai concorrenti brasiliani. Durante l'inchiesta è inoltre emerso che tutti i produttori hanno rivenduto il prodotto importato allo stesso

prezzo di quello da essi fabbricato. Tenendo conto del fatto che le ditte comunitarie hanno effettuato le importazioni in questione per tentare di difendere la loro posizione in condizioni di mercato estremamente difficili e che ciò nonostante numerosi produttori sono stati costretti a chiudere gli impianti, si è ritenuto opportuno non escludere le società in questione dalla valutazione del pregiudizio.

Tuttavia, per quanto riguarda la differenza tra i prezzi delle importazioni e quelli dei prodotti comunitari, nonché il mancato aumento di questi ultimi, si è ritenuto opportuno esaminare in primo luogo la situazione esistente nella parte di mercato comunitario in cui la produzione locale proveniva quasi esclusivamente da una società che non importava il prodotto originario del Brasile.

(29) Esaminando l'incidenza esercitata sull'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni è stato accertato che la produzione comunitaria tra il 1981/1982 e il 1984/1985 è scesa da 42 365 a 31 772 tonnellate, ovvero del 25,02 % e che la capacità produttiva era insufficientemente utilizzata (30 % circa di capacità di riserva). Nello stesso periodo, inoltre, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 43,6 % al 36,5 %, mentre è aumentata la quota di mercato complessiva dei prodotti originari del Brasile e del Messico.

(30) Per quanto riguarda i prezzi chiesti dall'industria comunitaria, è stato accertato che i prezzi delle importazioni erano inferiori di 11 % a quelli dell'unico produttore comunitario che non ha importato nella Comunità il prodotto originario del Brasile e che pertanto, avendo dovuto ridurre i suoi prezzi di listino del 9 % in media nel 1984/1985, non ha potuto compensare l'incremento dei costi di produzione.

(31) Tra il 1981/1982 e il 1984/1985 la redditività dei produttori comunitari, in particolare delle società belghe e francesi, ha avuto un andamento negativo. In Belgio, in Germania, in Irlanda e nei Paesi Bassi sono stati chiusi complessivamente cinque stabilimenti e nel periodo in esame il numero di lavoratori occupati nella produzione di spago di sisal nella Comunità è diminuito del 50 %. La Commissione ha quindi concluso che le importazioni del prodotto originario del Brasile hanno provocato sostanziale pregiudizio all'industria comunitaria.

(32) Inoltre, secondo i criteri fissati nell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione siano tali da costituire minaccia di pregiudizio. Si è constatato che tra il 1982 e il 1985 il tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dal Brasile era significativo e che i produttori/esportatori brasiliani interessati hanno una rilevante capacità di riserva (26 % circa). Come inoltre è stato accertato, un'altra

società ha iniziato a produrre e ad esportare spago per legare. I produttori/esportatori potrebbero decidere quindi di intensificare le loro esportazioni, senza dover creare nuove strutture in Brasile oppure nella Comunità.

I produttori/esportatori del prodotto in questione continuano inoltre a beneficiare del programma di finanziamento a tassi preferenziali, nonché dell'esenzione dall'imposta sui redditi realizzati sulle esportazioni nella Comunità.

La Commissione ha invece concluso che le importazioni del prodotto in questione originario del Messico non hanno provocato pregiudizio sostanziale, data la netta flessione del volume e della quota di mercato.

(33) La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori, quali la flessione del consumo nella Comunità dovuta, tra l'altro, alla sostituzione dello spago di sisal con la spago sintetico. Si è accertato tuttavia che la diminuzione ha inciso sulla produzione comunitaria più che sulle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni.

Il volume delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni originarie del Brasile e la loro incidenza sull'industria comunitaria hanno indotto la Commissione a stabilire che gli effetti di tali importazioni, considerate isolatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria del settore. Si ritiene inoltre che con la scadenza dei provvedimenti attuati nel 1977 si potrebbe nuovamente verificare pregiudizio o minaccia di pregiudizio, in particolare alla luce dei fatti citati nel paragrafo 32.

E. Interesse della Comunità

(34) I rappresentanti dei produttori/esportatori brasiliani e del loro principale agente nella Comunità hanno sostenuto che l'attuazione di eventuali provvedimenti è contraria all'interesse della Comunità, in quanto la regione brasiliana in cui si concentra l'industria interessata dipende in misura rilevante dalla produzione di fibra e di spago di sisal e pertanto ha diritto ad un trattamento preferenziale.

La Commissione ritiene che tale argomentazione debba essere esaminata alla luce dell'articolo 13 del codice GATT antidumping, secondo il quale i paesi industrializzati devono tener conto della situazione particolare dei paesi in via di sviluppo prima di decidere in merito all'opportunità di applicare provvedimenti antidumping. Nell'articolo si stabilisce in particolare che, prima di applicare dazi antidumping nei casi in cui questi ultimi potrebbero pregiudicare gli interessi essenziali dei paesi in via di sviluppo, si debba esaminare la possibilità di attuare soluzioni costruttive.

Ai sensi di tale articolo, nella fase in cui si esaminano i provvedimenti più adeguati da attuare in un caso specifico, occorre tener conto della fase di sviluppo dei paesi esportatori. Tali considerazioni tuttavia non dovrebbero incidere sulla decisione in merito all'opportunità di prendere provvedimenti di salvaguardia. Questa interpretazione è inoltre considerata conforme all'articolo 14 dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

- (35) È stato inoltre affermato che qualsiasi dazio o provvedimento analogo avrebbe effetti tali da eliminare lo spago brasiliano dal mercato comunitario oppure da provocare l'aumento dei prezzi a detrimento degli agricoltori comunitari.

L'argomentazione non può essere accolta in linea di massima, in quanto l'attuazione di provvedimenti di salvaguardia non intende escludere i prodotti importati dal mercato comunitario, ma unicamente eliminare il pregiudizio causato da importazioni effettuate a condizioni sleali. Non sono stati inoltre presentati elementi di prova a sostegno dell'affermazione secondo la quale, nel caso in esame, un provvedimento volto ad eliminare il pregiudizio sia tale da escludere il prodotto brasiliano dal mercato della Comunità. I presunti incrementi dei costi per gli agricoltori derivanti da tali provvedimenti sono trascurabili rispetto alla corrispondente spesa complessiva. A questo proposito occorre rilevare che non sono state presentate osservazioni per conto degli utilizzatori del prodotto.

Pertanto, data la situazione particolarmente grave in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune nei confronti delle importazioni originarie del Brasile, almeno finché non sia stata completata la conversione dell'industria comunitaria dallo spago di sisal allo spago sintetico. Viste le conclusioni relative al pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni originarie del Brasile, il pregiudizio sarebbe eliminato annullando la sottovalutazione dei prezzi che, secondo quanto è stato accertato, è pari al 9 % (vedi paragrafo 30).

Si è ritenuto inoltre opportuno mantenere in vigore gli attuali provvedimenti relativi alle importazioni originarie del Messico, in quanto in passato il produttore messicano ha esportato quantitativi rilevanti nella Comunità ed è tuttora in grado di riprendere tali forniture. Poiché il produttore/esportatore messicano non ha collaborato con la Commissione durante l'inchiesta, non esistono elementi tali da provare il contrario. Si considera pertanto che il rinnovo dell'impegno è nell'interesse della Comu-

nità, dato che esso elimina la minaccia di pregiudizio.

F. Accettazione degli impegni

- (36) I produttori/esportatori brasiliani di spago per legare sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. Pur sollevando obiezioni, principalmente nei confronti del metodo di calcolo del margine di dumping, si sono dichiarati disposti ad assumere impegni per quanto riguarda le loro esportazioni nella Comunità. La Commissione ha ritenuto accettabili le nuove condizioni degli impegni. L'inchiesta relativa alle importazioni di spago per legare originario del Brasile può quindi essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping e compensativi.

Per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto originario del Messico, la Commissione è stata informata che la società Cordemex non intende denunciare l'impegno assunto nel 1977.

Nel comitato consultivo sono state sollevate obiezioni in merito,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni assunti dalle seguenti società:

- Brascorda, João Pessoa (Paraíba)
- Cisaf, Natal (Río Grande do Norte)
- Cisal, João Pessoa (Paraíba)
- Cosibra, João Pessoa (Paraíba)
- Fibrasa, João Pessoa (Paraíba)
- Fisalplast, Salvador (Baía)
- Sisalana, Salvador (Baía)
- Stella Azzurra, Salvador (Baía)

nell'ambito dell'inchiesta antidumping/antisovvenzioni relativa alle importazioni di spago di sisal per legare, per macchine agricole, della voce ex 59.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 59.04-31, originarie del Brasile.

Articolo 2

È rinnovata l'accettazione degli impegni offerti nel 1977 dalla società Cordemex (Messico) nell'ambito dell'inchiesta antidumping/antisovvenzioni relativa alle importazioni di spago di sisal per legare, per macchine agricole, della voce ex 59.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 59.04-31, originarie del Messico.

Articolo 3

Le inchieste di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 sono chiuse.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione le statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, ...),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg